

Reg. (CE) 24 giugno 2021, n. 2021/1060/UE [\(1\)](#).

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti. [\(2\)](#) [\(3\)](#)

[\(1\)](#) Pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2021, n. L 231.

[\(2\)](#) Vedi, anche il [Regolamento 24 giugno 2021, n. 2021/1056/UE](#), che istituisce il Fondo per una transizione giusta; il [Regolamento 24 giugno 2021, n. 2021/1057/UE](#), che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+); il [Regolamento 24 giugno 2021, n. 2021/1058/UE](#), relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e il [Regolamento 24 giugno 2021, n. 2021/1059/UE](#), recante disposizioni specifiche per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno; il [Regolamento 24 giugno 2021, n. 2021/1077/UE](#), relativo al Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale; la [Decisione 5 luglio 2021, n. 2021/1130/UE](#), che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027; il [Regolamento 7 luglio 2021, n. 2021/1139/UE](#), che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; il [Regolamento 7 luglio 2021, n. 2021/1147/UE](#), che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione; il [Regolamento 7 luglio 2021, n. 2021/1148/UE](#), che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; il [Regolamento 7 luglio 2021, n. 2021/1149/UE](#) che istituisce il Fondo Sicurezza interna; il [Regolamento 5 agosto 2022, n. 2022/2175/UE](#), per quanto riguarda la definizione dei costi unitari e la fissazione degli importi per i finanziamenti non collegati ai costi di alcune operazioni che facilitano l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, nell'istruzione e nella società nell'ambito dell'iniziativa ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve - Aspirare, Imparare, Conoscere, Conseguire); il che istituisce un Fondo sociale per il clima, vedi il [Regolamento 10 maggio 2023, n. 2023/955/UE](#).

[\(3\)](#) Ad integrazione del presente provvedimento, per quanto riguarda le metodologie di campionamento standardizzate pronte all'uso e le modalità per coprire uno o più periodi di programmazione, vedi il [Regolamento 20 ottobre 2022, n. 2023/67/UE](#).

Articolo 65 *Stabilità delle operazioni*

1. Lo Stato membro restituisce il contributo dei fondi a un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifica quanto segue:

a) cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;

b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;

c) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Lo Stato membro può ridurre il termine definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

Il rimborso da parte dello Stato membro dovuto al mancato rispetto del presente articolo è effettuato in proporzione del periodo di non conformità.

2. Le operazioni sostenute dal FSE+ o dal JTF in conformità dell'articolo 48, paragrafo 2, lettere k), l) e m) del regolamento JTF restituiscono il sostegno se sono soggette all'obbligo di mantenimento degli investimenti ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano a contributi del programma a favore o da parte di strumenti finanziari oppure a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

Articolo 66 *Delocalizzazione*

1. Le spese a sostegno di una delocalizzazione non sono ammissibili al contributo dei fondi.

2. Se un contributo dei fondi configura un aiuto di Stato, l'autorità di gestione si accerta che il contributo non fornisca sostegno a una delocalizzazione in conformità dell'[articolo 14, paragrafo 16, del regolamento \(UE\) n. 651/2014](#).